



I.T.I.S. - "G. MARCONI"-PONTEDERA  
Prot. 0007207 del 31/08/2021  
(Uscita)

**A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  
A TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
ALLA DSGA  
AI COLLABORATORI DEL DS**

**a tutto il personale scolastico**

**Oggetto: Informativa - Controllo Certificazione verde COVID 19 - Incarichi**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il DPCM del 17 giugno 2021 che introduce la certificazione verde COVID 19;
- Considerata la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 nella parte relativa alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione;
- Visto il Decreto-legge n. 111/2021 contenente "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Visto il Piano Scuola 2021-22 del 6 agosto 2021;
- Considerata la Circolare Ministero dell'Interno 15340 del 10 agosto 2021 recante disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID 19;
- Considerata la Nota MI 1237: parere tecnico del 13 agosto del 2021;
- Tenuto conto del Protocollo di Intesa per la sicurezza del 14 agosto 2021;

**INCARICA**

- **tutti i collaboratori scolastici in servizio**
- **tutti gli assistenti amministrativi in servizio**
- **il DSGA e i docenti collaboratori del dirigente scolastico**

e delega specificamente in tal senso, a decorrere dal 1.9.2021, di svolgere le attività relative al controllo della certificazione verde COVID 19 degli operatori scolastici, **in base alla turnazione disposta dalla DSGA.**

**Informativa preliminare**

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

**Verifica ingresso personale scolastico.**

La S.V., di concerto con altro personale incaricato della sorveglianza (come da disposizioni DSGA) vigilerà sull'ingresso del personale in servizio presso questa istituzione scolastica soggetto all'obbligo del possesso e dell'esibizione del certificazione verde COVID 19.

**Gestione del dispositivo previsto per il controllo.**

La S.V. utilizzerà il dispositivo prescelto per il controllo della validità della certificazione verde COVID 19 **per tutti** il personale scolastico.

La verifica **con l'App VerificaC19** dovrà avvenire seguendo i seguenti passi:

- collegarsi **una volta al giorno, all'inizio del servizio** ad una rete internet, successivamente l'applicazione funziona correttamente offline;
- richiedere al personale scolastico l'esibizione **del QR-Code** in formato digitale oppure cartaceo;
- inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l'App Verifica C19:
  - l'App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo;
  - l'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:
    - schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
    - schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
    - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- ove non si conosca l'identità della persona sottoposta a controllo, si deve chiedere l'esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo che appare sulla App VerificaC19;
- nel caso in cui l'App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel caso in cui la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, si dovrà contattare senza indugio il dirigente scolastico o un suo collaboratore delegato per il seguito di competenza.

Le informazioni relativamente al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non devono essere richieste agli interessati.

### **Certificati di esenzione.**

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o suo delegato).

Il relazione al differimento del certificato verde ed esenzione, come previsto dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 del Ministero della Salute, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi non sono autorizzati al controllo della suddetta certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo. Pertanto gli operatori in possesso della suddetta certificazione dovranno essere invitati a rivolgersi al dirigente scolastico, alla DSGA o a un collaboratore del DS.

In base a recente nota ministeriale (allegato) sono prevedibili variazioni sulle modalità di controllo con l'avvio delle lezioni.

Si ricorda che le informazioni anche indirettamente e informalmente acquisite nell'attività di verifica certificazione verde COVID 19 sono strettamente riservate.

Si allega: 1)informativa 2)nota MI su controlli certificazione

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico  
*Pierluigi M. Robino*  
[Firmato digitalmente]

NOTIFICA:  
- sito web - albo - mail al personale



**A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  
A TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
ALLA DSGA  
AI COLLABORATORI DEL DS**

**a tutto il personale scolastico**

**Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per  
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche**

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo** di "possesso" e un **dovere** di "esibizione" della certificazione verde COVID-19

**Rilascio certificazione verde COVID-19**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

***N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.***

**Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021<sup>12</sup> - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

**I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o secondo le indicazioni previste all'uopo)**

**Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.**

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

#### **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html) .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

*Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.*

Il Dirigente Scolastico  
*Pierluigi M. Robino*  
[Firmato digitalmente]

NOTIFICA:

- sito web - albo - mail al personale



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Al Capo Dipartimento*

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche  
del sistema nazionale di istruzione

e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari  
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento  
Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per  
la Regione Valle D'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali  
Area e comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, peraltro già sviluppati nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.

La questione che qui brevemente si tratta è: come si verifica la certificazione verde COVID-19?



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*A Capo Dipartimento*

## **1. LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO?**

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specificazione condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

## **2. LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA**

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
  - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
  - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Al Capo Dipartimento*

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,

3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura "ordinaria", come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

### **3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA**

Per sopperire al sopraddetto limite della "procedura ordinaria", in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria". Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l'App "VerificaC19" ai soli QRcode della "schermata rossa", con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

Per l'adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l'utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.



*Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Il Capo Dipartimento*

#### **4. POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI**

E' atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l'adozione della procedura automatizzata richiamata. Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QRCode?

La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella "ordinaria" sopra descritta. Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e di gestione degli spazi, che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni descritte. Ciò anche considerando che, fino all'inizio delle attività didattiche, la presenza del personale sarà inferiore all'ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la rapidità delle operazioni svolte con l'utilizzo dell'App "Verifica C19".

Per quanto detto, a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all'opera contestuale di più soggetti "verificatori", ciascuno delegato all'utilizzo dell'app "Verifica C19", così come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale. Potrà altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all'interno dell'istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.

Il Capo Dipartimento  
Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'  
E RICERCA